

INTEGRAZIONI ALLA NOTA 0025710-24/06/2021 REGISTRAZIONE STABILIMENTI PRODUTTORI DI ALIMENTI COMPOSTI SUL SISTEMA INFORMATIVO COMUNITARIO TRACES NT

Ad integrazione delle indicazioni di cui alla nota indicata in oggetto, si precisa quanto segue in relazione alla necessità di registrazione in Traces NT degli **stabilimenti produttori di alimenti composti** interessati all'export verso Regno Unito-UK (GB).

Come noto, UK ha mantenuto nella propria legislazione gli stessi principi già attuati nella legislazione UE prima del 01.01.2021.



NEWSLETTER LUGLIO N.RO 13

In materia di produzione di alimenti composti*, UK applica quindi i seguenti principi:

- laddove gli ingredienti di origine animale siano trasformati nello stesso stabilimento in cui è processato il prodotto composto finale, tale stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- laddove gli ingredienti di origine animale e il prodotto composto finale siano fabbricati in stabilimenti diversi, l'ingrediente di origine animale trasformato deve provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004. Tuttavia, il prodotto composto finale non deve necessariamente essere fabbricato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004;
- i seguenti ingredienti di origine animale trasformati, destinati ad essere inclusi nel prodotto composto, devono provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004:
 - qualsiasi prodotto a base di carne, indipendentemente dal quantitativo rispetto al totale del prodotto composto;
 - prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce la metà o più del prodotto composto;
 - prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce meno della metà del prodotto composto e se il prodotto composto non soddisfa i requisiti dell'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione**;

*Per la definizione di prodotto composto vedi:

- POAO secondo il [Border Operating Model UK](#)
- Art. 2, punto 14 del [Regolamento delegato \(UE\) 2019/625 della Commissione](#)
- Art. 1 par. 2 del [Regolamento \(CE\) n. 853/2004](#)

** [Decisione 2007/275/CE della Commissione](#)

- prodotti della pesca trasformati o ovoprodotti trasformati in cui l'ingrediente di origine animale costituisce la metà o più del prodotto composto;
- qualsiasi altro prodotto trasformato di origine animale (diverso da quelli sopra menzionati) in cui l'ingrediente di origine animale costituisce la metà o più della sostanza del prodotto composto.

In relazione a quanto sopra premesso, **la registrazione in TRACES NT non è necessaria per gli stabilimenti che, ai sensi del Regolamento 853/2004, non sono soggetti a riconoscimento.**

Fonte: Circolare - Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Ufficio 2

HELP DESK BREXIT

- brexite@ice.it
- www.ice.it
- www.export.gov.it
- www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 

[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 

[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 

Italian Trade Agency 